

## IL DIRITTO DELLA BIBBIA \*

Il diritto nell'Antico Testamento è un elemento costitutivo di gran parte del materiale di cui quella collezione di scritti è fatta: dal punto di vista della quantità non meno della quarta parte, e per la importanza concettuale in un rapporto anche superiore. Basti pensare che nel concetto ebraico il libro ispirato per eccellenza, la « Bibbia », o libro normativo della vita del credente (e cittadino) in senso proprio è solo il « Pentateuco », la *Torà*, collezione di leggi, rispetto a cui i « Profeti » e gli altri « Scritti sacri » non sono che elementi aggiunti, per essi ispirati, ma in funzione di spiegazione o testi di condotta morale e civile, preghiera, meditazione. In ciò si riflette la stessa natura della religione ebraica, « Legge rivelata », a somiglianza con l'Islam e a differenza dal Cristianesimo. Si comprende così anzitutto come il « diritto » nella Bibbia si ponga come problema in modo del tutto diverso per i due testamenti.

Questo rapporto di quantità e importanza è riflettuto nella struttura del libro di N. Jaeger, che riporta una serie di conferenze tenute in Assisi nella *Pro civitate Christiana*: dieci capitoli per il diritto nell'A.T. e due per il Nuovo.

L'Autore è un insigne giurista e giudice costituzionale; con tale sua specifica competenza affronta il problema in tutta la sua ampiezza: 1. La Bibbia nella storia del diritto. 2. Funzione del diritto biblico e anzitutto sua posizione di fronte alla fede religiosa. 3. Formazione e struttura del diritto di Israele; in particolare problemi storici e letterari: occasioni in cui aveva origine o si enunciavano norme di legge, formole abituali di tali enunciati, ecc. 4. La istituzione « popolo d'Israele » e i suoi organi (diritto pubblico). 5. Rapporti di Israele con altri popoli e loro relazioni giuridiche (diritto internazionale). 6. Diritto privato: famiglia e successione ereditaria. 7. Diritto reale e di obbligazione. 8. Reati e sanzioni. 9. Norme per i giudizi penali e civili. 10. Considerazioni generali sul diritto d'Israele. 11. Cristianesimo e diritto. 12. Influssi cristiani sulla evoluzione del diritto; progressi ottenuti e progressi da perseguire.

Come abbiamo accennato, questa è l'opera di un tecnico del diritto: e ciò mostra anzitutto l'importanza del libro per chi non ha quella specifica preparazione e mentalità, mentre farà pur sospettare la differenza di concezioni, metodi e risultati che vi troverà invece l'esegeta.

Questi non può non apprezzare un lavoro di questo genere, come quello di chiunque lo aiuti a riconoscere elementi presenti nella Bibbia, che a lui sfuggirebbero. Lo Schiaparelli era un matematico; il suo piccolo libro sull'*astronomia nella Bibbia* è conosciuto solo dagli esegeti; ed è tanto importante, che è stato tradotto in tedesco e recentemente anche in portoghese. Ciò varrebbe per la medicina, ogni tecnica artigiana; naturalmente vale molto più per il diritto. Si affaccia subito una domanda importante (come per le scienze accennate e molto più per la teologia): il diritto non ci è stato tramandato nella Bibbia sistemato, perchè questa non era la mentalità antica; ma ammettiamo che una mente particolarmente riflessiva fosse giunta a distinguere i grandi momenti: diritto

\* N. JAEGER, *Il diritto nella Bibbia*. Giustizia individuale e sociale nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Assisi, Edizioni Pro Civitate Christiana, 1960, pp. 245.

civile, penale, processuale, ecc. e avesse voluto secondo quelle categorie distinguere la legge mosaica, avrebbe disposto la materia come lo studioso moderno? Possiamo rispondere con una certa sicurezza che questo antico sistematico avrebbe dato uno o più capitoli al diritto religioso e più particolarmente a quello « culturale », che per lui era parte importante della « legge ». Basta guardare che cosa c'è nel bel mezzo del Pentateuco: il *Levitico*, di cui lo studioso moderno è tanto se fa un cenno. Per analogia: si potrebbe discorrere delle concezioni giuridiche islamiche senza tener conto di un fatto come questo: che ancora oggi, chi non osserva il digiuno annuale viene messo in prigione?

Più ancora che questo salta all'occhio la differenza già accennata di impostazione generale della materia: storica nella Bibbia, sistematica nella trattazione moderna. La *Torà* non somiglia a un « Codice »: piuttosto contiene dei codici, alcuni a loro volta composti di codici minori, non sempre riuniti, ma sparsi qua e là. L'esegeta sente una necessità impellente di collocare nella sua luce storica ogni dispositivo di legge, ogni formula, perfino ogni parola: e ciò rende per lui difficile la visione sintetica del contenuto, così come si potrebbe averla da un « codice ». Il prof. Jaeger espone molto bene questa situazione del testo biblico (cap. 3): nella trattazione poi ne tiene conto qualche volta; ma in generale le necessità della presentazione sintetica e sistematica gli impongono di parlare di istituti, rapporti, ecc. come se fossero entità simultanee, in vigore nello stesso momento storico (quale?).

Il biblista sente con piacere parlare di cose del diritto biblico con una terminologia adatta, precisa, chiara, come è appunto quella tecnica, che chiude con esattezza le nozioni; e ciò serve ad accostare la Bibbia a noi. Si può dire: su tale questione la Bibbia dice così. Però il problema esegetico è un poco diverso di impostazione; non prescinde dal fatto che la Bibbia è il libro normativo della nostra fede religiosa e quindi di tante forme della nostra vita; ma cerca di stabilire che cosa dice la Bibbia indipendentemente o almeno antecedentemente alla considerazione di quel fatto. Allora non la nostra terminologia ha veramente importanza, ma quella che usavano gli autori della Bibbia; quella importa a noi conoscere. Il prof. Jaeger ha contezza anche di ciò e si riferisce felicemente ad alcuni termini (come *adon* e *baal*) di cui mostra la pregnanza o comunque la variabile estensione a indicare stati regolabili giuridicamente. Ma queste parole sono a decine nel Pentateuco.

Alle volte non hanno propriamente importanza le parole, ma le nozioni, o concetti che con quelle si esprimono: e anche in ciò, se si vuole conoscere un istituto antico per quello che esso era veramente, la gran via è quella della comparazione con l'ambiente storico. Cito ad esempio le pagine che l'autore dedica al giubileo (pp. 135-37). Non si pensava a una « redistribuzione » dei beni (p. 137); anzi, era il contrario; in quelle prescrizioni si esprimeva un ideale di estremo conservatorismo, che si proponeva la pietrificazione della struttura economica e dello stato di distribuzione della ricchezza esistente al momento in cui si era fatta la legge stessa. Naturalmente le cose vanno guardate con la mentalità antica, tenendo presenti le condizioni di quella società, la situazione di quel mondo, in cui appartenenza etnica, fede religiosa, stato economico, ossia valori divini e umani della vita, erano associati per modo che la loro difesa non poteva essere che simultanea.

Se invece ci si mette da un altro punto di vista, possiamo dire di esegesi pratica, vogliamo cioè vedere che cosa nella Bibbia, il libro divino della nostra civiltà cristiana, possiamo imparare per la determinazione di tutto ciò che noi regoliamo con leggi, allora si comprende molto bene e si trova solo utilità e piacere a leggere il libro del prof. Jaeger. Come pensatore egli riconosce in prescrizioni singole e soprattutto nei grandi principii a cui sono ispirate le istituzioni, da lui rilevati con grande saggezza e detti con chiarezza, un insieme di elementi che sono tra i più alti che l'uomo abbia a disposizione per costituire una vita sociale regolata secondo le più grandi aspirazioni umane: giustizia, bontà, perfezione morale, ordine universale e quindi l'assegnazione del debito posto

alle esigenze religiose e al riconoscimento di Dio. Dopo avere isolato questi elementi (mostrandone il carattere biblico: e in ciò egli è esegeta), li propone al lettore; ecco: una *civitas humana* costruita secondo questi dati *divini* sarebbe veramente ciò che i pensatori del diritto in ogni tempo hanno proposto come massima esigenza della ragione, e che gli uomini nelle profonde istanze della loro coscienza o apertamente chiedono.

Gli diamo ragione. In qualche particolare può sembrare duro: come quando sembra auspicare il ritorno a certe rigorose applicazioni di pene personali che l'antichità in genere e anche quella ebraica conobbe e praticò (pp. 148 sgg.); in ciò sarà discutibile (ma il sottoscritto sarebbe d'accordo che la norma « vita per vita » debba ancora valere); certo merita di essere in ogni caso ascoltato, come un grande conoscitore di ciò che significa stato di diritto e necessità del suo rispetto integrale, un grande amante della Bibbia e un forte credente.

GIOVANNI RINALDI C.R.S.

*professore ordinario dell'Università cattolica di Milano*